

COMUNE DI MILO
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE AI PRIVATI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. **52** DEL 21 DIC. 2006

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 27 DIC. 2006 AL 11 GEN. 2007

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 17 GEN. 2007 ALL' 1 FEB. 2007

REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE AI PRIVATI

Art. 1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto in economia dal Comune con diritto di privativa a termine dell'art. 15 del R.D. 15/10/1925, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Art. 2

L'acqua verrà, di norma, concessa per uso domestico e turistico. E' solo facoltà del Comune concederla per altri usi, ma solo in caso di esubero e dando in ogni modo preferenza assoluta alle concessioni per uso domestico e turistico.

Art. 3

La somministrazione dell'acqua verrà concessa solo dietro richiesta dei proprietari od affittuari per gli stabili lungo le strade già provviste di condotta di distribuzione; per gli stabili situati in strade non provviste di condotta è in facoltà del Comune concedere la fornitura ed a quelle condizioni che crederà opportune.

Art. 4

Agli effetti del presente regolamento sono considerati gli utilizzi seguenti:

Uso domestico:

- a) quelli che riguardano la soddisfazione dei normali bisogni di vita degli utenti e la buona conservazione delle case e degli accessori;
- b) quelli relativi a sale da barba, i caffè, ristoranti, bed and breakfast e simili;
- c) quelli relativi a comunità, case di cura e centri sociali con non meno di 20 posti letto;
- d) quelli relativi a comunità, case di cura e centri sociali con non meno di 40 posti letto;

Uso turistico:

- a) quelli relativi ad alberghi, camping, strutture ricettive in genere con non meno di 20 posti letto.

Uso industriale:

- a) sono considerati usi industriali tutti quelli usi non contemplati nel presente articolo.

Alle sale da barba, caffè, bar, ristoranti, Bed and Breakfast e simili si applica la tariffa "Uso domestico di tipo b";

Alle comunità, Case di Cura e Centri Sociali con non meno di 20 posti letto si applica la tariffa "Uso domestico di tipo c";

Alle comunità, Case di Cura e Centri Sociali con non meno di 40 posti letto si applica la tariffa "Uso domestico di tipo d".

Sono considerate concessioni ad uso turistico quelle richieste per alberghi, camping, strutture ricettive con non meno di 20 posti letto
Tutte le altre concessioni per usi non contemplati nel presente articolo, sono da considerarsi come fatte per uso industriale.

Art. 5

E' assolutamente vietata qualsiasi presa di acqua lungo la condotta principale che va dalla sorgente al serbatoio.

Art. 6

La somministrazione dell'acqua verrà concessa dietro regolare domanda presentata dall'interessato al Comune e redatta in competente carta da bollo. Detta domanda dovrà essere debitamente firmata dall'interessato o da un suo legale rappresentante munito di procura. Sarà, successivamente, dopo il nulla osta alla concessione, stipulata tra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, apposita convenzione da sottoporre a registrazione nei modi e nelle forme di legge, restando a carico del concessionario tutte le spese occorrenti.

Art. 7

I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno; essi scadranno però alla fine dell'anno solare. Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisarne l'Amministrazione con lettera raccomandata entro il mese di ottobre dell'anno in corso, altrimenti il contratto si intenderà confermato per tutto l'anno solare successivo:

Art. 8

In qualunque caso di variazione di utente, tanto l'utente che cessa quanto l'utente che intende subentrare, dovrà darne immediato avviso scritto all'Ufficio comunale nel quale il subentrante dichiara di accettare gli impegni assunti dal predecessore.

La voltura del contratto avviene mediante la presentazione del modello in bollo "Allegato A" e dietro il pagamento dei diritti pari al 10% di quelli dovuti per nuovi allacci.

ART. 9

La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente dà facoltà all'Amministrazione Comunale di sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 10

Tutte le spese riguardante tasse e bolli relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni, variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 11

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni e deflusso e per diminuzione di carico; esso si impegna, però a provvedere, anche con mezzi straordinari, a ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile.

Art. 12

La quantità minima di acqua per ogni concessione di uso domestico è la seguente:

- di mc. 50 ogni semestre per famiglia;
- di mc 75 ogni semestre per sale da barba, caffè, ristoranti, bed and breakfast e simili;
- di mc. 200 per ogni semestre per Comunità, Case di cura e Centri Sociali con non meno di 20 posti letto;
- di mc. 400 per ogni semestre per Comunità, Case di Cura e Centri Sociali con non meno di 40 posti letto.

La quantità minima per ogni concessione di uso industriale è di mc. 20;

La quantità minima per ogni concessione di uso turistico è di mc. 200.

Art. 13

La lettura dei consumi verrà effettuata dal letturista o dal fontaniere comunale entro il 30 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

L'importo del canone semestrale e dei consumi eccedenti, IVA compresa, dovrà essere versato dall'utente tramite c/c postale entro 15 giorni dall'avviso di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi del Comune.

Trascorso tale termine sarà applicata la norma seguente:

- a) 6% per pagamento entro 30 giorni successivi alla scadenza;
- b) 12% per il pagamento entro 60 giorni successivi alla scadenza;
- c) 18% per il pagamento entro 90 giorni successivi alla scadenza;

Trascorsi i 90 giorni dalla scadenza del pagamento, sarà disposta la sospensione del servizio, salvo recupero della somma dovuta con procedura coattiva e senza pregiudizio alcuno di tutti gli altri diritti e ragioni.

A carico dell'utente moroso saranno poste le spese di chiusura e di riapertura del chiusino dell'acqua, nella misura fissata dalle tariffe vigenti.

Art 14

La concessione si intende risolta ove il concessionario si sia reso insolubile e nei casi di distruzione o demolizione del fabbricato per il cui servizio l'acqua era stata destinata in contratto.

Art. 15

Le opere di derivazione della conduttura principale stradale e relativi accessori fino al contatore compreso costituiscono la presa. Le prese vengono eseguite a cura dell'utente sotto la personale responsabilità nel luogo e nelle norme fissate dal Comune.

Art. 16

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, che comunque deve essere posto all'esterno della casa e in adiacenza al muro frontale nel punto di immissione della condotta, con apposità cassetta predisposta a cura dell'utente.

Art. 17

Le prese ed i contatori devono avere un diametro di mm. 13.

Il contatore verrà fornito da Comune.

E' solo la facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare prese e contatori là dove crede opportuno (bocce di incendio, ecc...).

Art. 18

Subito dopo il contatore l'utente dovrà porre un rubinetto di arresto ed un rubinetto di scarico. La tubazione susseguente, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quello di arrivo al contatore.

Art. 19

Il Comune si riserva la facoltà di decidere in merito, alla esecuzione di una sola presa o più prese sotto l'unica derivazione, indipendentemente dal numero degli utenti che da essa derivazione verranno allacciati.

Art. 20

Tutto quanto fa parte della presa, fino all'esterno dell'abitazione dell'utente, o della derivazione, anche se di proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione Comunale, rinunciando l'utente ad ogni privilegio di legge in vigore.

Art. 21

Il Comune ha la facoltà di potere compiere, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa. Nel caso però in cui dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio, ne darà regolare avviso all'utente interessato. Qualora l'utente, a sua volta, richiedesse modifiche alle opere di presa, il Comune, riconosciute opportune, vi provvederà a totale carico del richiedente il quale sarà tenuto al versamento di un congruo anticipo e così verrà fatta a spese dell'utente qualsiasi riparazione che il Comune riterrà necessaria.

Art. 22

Tutte le tubature siano d'innesto che di conduzione o distribuzione dovranno essere di ghisa o di ferro zingato e collocate in conformità alle leggi e ai regolamenti sanitari, secondo le norme C.E.E..

Art. 23

Quella parte della presa che resta nel sottosuolo della strada fino all'abitazione dell'utente deve essere posta entro un apposito cunicolo in cemento in modo da conservare il tubo.

Art. 24

Esternamente all'abitazione dell'utente, quest'ultimo dovrà curare la costruzione di un pozzetto con chiusino di ghisa da cm. 20 ed il collocamento di un passante di arresto, onde l'Amministrazione possa, per ogni evenienza, chiudere la fornitura.

Art. 25

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale o disporrà al più presto per il ripristino e le riparazioni del caso, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 21, oppure qualora il danno ricada oltre quanto di sua proprietà, provvederà alla chiusura della fornitura per il tempo delle riparazioni.

Art. 26

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati; anche senza preavviso; ed in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili.

Il conguaglio verrà effettuato ogni semestre:

Art. 27

All'atto della concessione, l'utente dovrà versare un deposito, come indicato nell'annessa tabella, quale contributo di allacciamento.

Qualora la condotta ricada sulla via provinciale, l'utente dovrà curare la relativa autorizzazione e versamento del Contributo alla Provincia; solo previa esecuzione di quanto sopra verrà rilasciata il nulla osta.

Art. 28

Il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, previo avviso, agli utenti morosi. In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà rimborsare all'Amministrazione comunale la somma stabilita nell'allegata tariffa, oltre alle somme già dovute per arretri e penalità.

Art. 29

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile dell'utente al quale è stata concessa.

E' proibito ad ogni concessionario, senza previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione, d'innestare alla sua derivazione o condotta alcuna presa d'acqua a favore di un terzo, come pure cedere ad altri anche gratuitamente, tutta o parte dell'acqua a lui concessa, eccetto nei casi di fittanza, cessione o vendita dell'edificio o locale.

Ogni modificazione alla condotta eseguita nell'interesse del concessionario dovrà essere consentita dal Comune e per iscritto.

In caso di infrazione alle disposizioni del presente articolo il concessionario incorre nelle sanzioni di cui all'articolo seguente.

Art. 30

La sottrazione, le infrazioni o alterazioni del regolamento e dei suggelli posti nel contatore o in altri pezzi della condotta, le diramazioni o prese abusive, le modificazioni dello stato della condotta ed altro, nonché la mancata osservanza delle norme contrattuali, dando luogo all'applicazione di una penalità minima di € 51,65 (Euro cinquantuno/65) e a quella massima di € 258,23 (Euro duecentocinquantotto/23), in favore del Comune da versarsi dal concessionario nella tesoreria comunale. Ciò senza pregiudizio alcuno dell'eventuale procedimento penale a norma di legge ed a quegli altri provvedimenti che l'Amministrazione riterrà opportuno da adottare.

Art. 31

Per ogni contravvenzione, l'Amministrazione comunale prima di adire al Magistrato competente, dovrà tentare un amichevole componimento ammettendo il concessionario contravventore a fare oblazione nell'interesse pubblico a titolo di penale, per la somma non minore di € 51,65 (Euro cinquantuno/65) in rapporto all'entità del danno.

Art. 32

Alle fontanelle pubbliche chiunque può attingere acqua per gli odierni usi domestici, dando sempre preferenze alla fornitura di piccoli recipienti come quelli che servono a soddisfare bisogni più urgenti.

Art. 33

E' proibito a chiunque di aprire capricciosamente le fontanelle e di farne scorrere inutilmente l'acqua, di lavare nelle loro vaschette, o in prossimità di esse, verdure, frutta o qualsiasi panno o altra cosa o di lavare autovetture o simili:

I contravventori alle disposizioni di questo articolo e del precedente verranno puniti con una penalità da di € 51,65 (Euro cinquantuno/65) a € 258,23 (Euro duecentocinquantotto/23), oltre alla rivalsa dei danni in caso di guasti all'apparecchio.

Art. 34

Per fatti non previsti dal presente regolamento o che importano un qualsiasi disservizio nella pubblica distribuzione o nel regime generale dell'acqua comunale, provvederà prudenzialmente ed ed inappellabilmente l'Amministrazione Comunale.

Art. 35

E' data facoltà al Comune, ove con essa non si minorino i diritti del concessionario di apportare al presente regolamento le modifiche che l'esperienza potrà suggerire per il migliore andamento del servizio nell'interesse del concessionario e del Comune.

Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche coloro che sono già investiti della concessione dell'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione Comunale, entro il termine di tre mesi, di voler rescindere la concessione a datare dal mese successivo a quello della loro concessione.

TARIFFE UTENZE USO DOMESTICO

a) UTENZE USO DOMESTICO PER USO FAMIGLIA

- Diritto di allacciamento o ripristino a seguito di interruzione € 85,22.
- Canone semestrale per un minimo di 50 mc € 28,38.

a) fino a 100 mc.	€ 0,83/mc;
b) da 100 a 150 mc.	€ 0,99/mc;
c) da 150 a 200 mc.	€ 1,36/mc;
d) oltre 200 mc.	€ 1,77/mc;

Nolo contatore € 0,77 semestrale

b) UTENZE USO DOMESTICO PER SALE DA BARBA , CAFFE', RISTORANTI, BED AND BREAKFAST E SIMILI;

Diritto di allacciamento o ripristino a seguito di interruzione € 85,22
Canone semestrale per un consumo minimo di 75 mc. 42,57

Da 76 a 125 mc .50	€ 0,83
Da 126 a 175 mc. 50	€ 0,99
Da 176 a 225 mc. 50	€ 1,36
Oltre 226	€ 1,77

Nolo contatore € 0,77 semestrale

c) UTENZE USO DOMESTICO PER COMUNITA' ,CASE DI CURA E CENTRI SOCIALI CON NON MENO DI 20 POSTI LETTO

Diritto di allacciamento o ripristino a seguito di interruzione € 85,22

Canone semestrale per un consumo minimo di 200 mc. € 113,48

Da 201 a 350 mc. 150	€ 0,83
Da 351 a 500 mc. 150	€ 0,99
Da 501 a 650 mc. 150	€ 1,36
Oltre 651	€ 4,77

Nolo contatore semestrale € 0,77

d) UTENZE USO DOMESTICO PER COMUNITA' ,CASE DI CURA E CENTRI SOCIALI CON NON MENO DI 40 POSTI LETTO

Diritto di allacciamento o ripristino a seguito di interruzione € 85,22

Canone semestrale per un consumo minimo di 400 mc. € 258,24

Da 401 a 650 mc.	€ 0,83
Da 651 a 900 mc.	€ 0,99
Da 901 a 1150 mc.	€ 1,36
Oltre 1151	€ 1,77

Nolo contatore semestrale € 0,77

USO TURISTICO

- Diritto di allacciamento o ripristino a seguito di interruzione € 85,22.
- Canone semestrale per un consumo minimo di 200 mc. € 113,48

a) fino a 500 mc.	€ 0,83/mc;
b) da 500 a 1.000 mc	€ 0,99/mc;
c) da 1.000 a 1.500 mc	€ 1,36/mc;
d) oltre 1.500 mc	€ 1,74/mc;

Nolo contatore € 0,77 semestrale.

USO INDUSTRIALE TEMPORANEO

- Diritto di allacciamento o ripristino a seguito di interruzione € 85,22
- Canone semestrale per un consumo minimo di 20 mc. € 35,78:
Oltre i 20 mc. € 1,77/mc;
- Nolo contatore € 0,77 semestrale

USO INDUSTRIALE PERMANENTE

- Diritto di allacciamento o ripristino a seguito di interruzione € 85,22
- Canone semestrale per un consumo minimo di 20 mc. € 35,78:
Oltre i 20 mc. € 1,77/mc;
- Nolo contatore € 0,77 semestrale